



TRIBUNALE DI MASSA
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE

- art. 409 c.p.p. -

Il Giudice per le indagini preliminari, dott. _____
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10/4/18;
vista la richiesta di archiviazione del procedimento avanzata dal Pubblico Ministero _____

vista l'opposizione all'archiviazione presentata da _____
vista la memoria presentata dalla difesa dell'indagata _____
sentiti i difensori dell'opponente e dell'indagata alla predetta udienza camerale (nella quale non è comparso il PM benché ritualmente citato)

osserva

_____ è indagata per il reato di cui all'art. 167 comma 2 D.L.vo 196/2003.

Il reato ipotizzato consisterebbe nell'aver diffuso, tramite la trasmissione televisiva Piazza Pulita dell'emittente La7, le dichiarazioni rilasciate da _____ alla giornalista _____ senza che il _____ avesse acconsentito a rilasciare un'intervista televisiva.

Il reato sussisterebbe in quanto le dichiarazioni fatte dal _____ contenevano dati personali che, in tal modo, sarebbero stati trattati e diffusi senza il consenso del _____ stesso.

La vicenda in esame trae origine dal fatto che il _____ carabiniere in servizio presso la stazione di _____ era indagato nell'ambito di un più complesso procedimento penale nel quale erano coinvolti numerosi altri carabinieri in servizio ad _____; ad _____ e nel quale venivano ipotizzati gravissimi reati, per cui l'inchiesta della Procura di Massa aveva avuto una considerevole eco mediatica a livello nazionale. Per tale motivo, la _____ si era recata ad Aulla (zona in cui si erano svolti i fatti ed in cui risiedevano gli indagati e le loro famiglie) per cercare di intervistare gli indagati ed i loro familiari. Ed a tal fine aveva preso contatto col _____ A seguito di tale contatto, la _____ ed il _____ si erano incontrati nell'abitazione del carabiniere indagato e la giornalista gli aveva posto delle domande ed aveva videoripreso, con una telecamera nascosta, la loro conversazione, poi mandandola in onda sull'emittente radiotelevisiva La7. Nonostante il volto del _____ fosse stato oscurato, i carabinieri in servizio in Lunigiana lo avevano riconosciuto ed avevano redatto ed inviato alla Procura una c.n.r. in cui avevano segnalato i _____ per tutta una serie di reati (tra cui vilipendio delle istituzioni e delle forze armate, istigazione di militari a disobbedire alle leggi, apologia di fascismo e discriminazione razziale), commessi mediante le dichiarazioni rese nel corso dell'intervista. Successivamente, il _____ aveva sporto denuncia-querela contro la _____ sostenendo che la giornalista aveva commesso il reato di cui all'art. 167 comma 2 D.L.vo 196/2003 per aver diffuso quella conversazione senza che il _____ avesse acconsentito a rilasciare un'intervista televisiva.

Il PM domanda l'archiviazione del procedimento (contemporaneamente ravvisando gravi indizi del reato di calunnia a carico del _____ ritenendo che il _____ fosse consapevole di parlare con una giornalista ed avesse accettato di rilasciare un'intervista (e, per

questo motivo, ritenendo false le dichiarazioni del _____ esposte nella denuncia-querela da cui è originato il presente procedimento, il PM ravvisa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di calunnia ed ha aperto un nuovo procedimento in relazione a tale ipotesi di reato a carico del _____


Il _____ oppone alla richiesta di archiviazione, sostenendo che le informazioni divulgate dall'indagata sarebbero state carpite al querelante con modalità fraudolente; l'indagata avrebbe chiesto e ottenuto dal _____ soltanto una "chiacchierata informale", senza dichiarare la propria professione e senza informarlo della presenza di una telecamera nascosta, salvo poi registrare e diffondere le confidenze a cui il _____ si era lasciato andare confidando nella riservatezza della _____ . L'opponente sostiene che le informazioni riportate dall'indagata, non solo erano state estorte con l'inganno, ma erano lesive della dignità e della reputazione e soprattutto erano prive di interesse per l'opinione pubblica, essendo non essenziali e non strettamente funzionali a soddisfare un interesse pubblico, per cui non erano stati rispettati i limiti del legittimo esercizio del diritto di cronaca, mancando, in particolare, il requisito dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

Nella sua memoria, la difesa dell'indagata evidenzia che dalle dichiarazioni rese da _____ e da _____ risulta provato che il _____ si sapeva che la _____ era una giornalista e che aveva voluto concederle un'intervista. Era stata utilizzata una telecamera nascosta solo perché, se non fosse stata utilizzata, la _____ non avrebbe potuto dimostrare che le dichiarazioni fatte nell'intervista provenivano da una determinata fonte e perché, se si fosse limitata a riferire che alcuni carabinieri indagati le avevano detto determinate cose, la notizia avrebbe avuto una portata del tutto differente, per cui le immagini televisive erano certamente essenziali all'informazione. La normativa vigente in materia di trattamento di dati personali non impone al giornalista tutti quei limiti e quegli adempimenti che gravano su altri soggetti. Il principio fondamentale applicabile all'attività del giornalista è quello secondo cui devono essere trattate informazioni che siano essenziali rispetto a fatti di interesse pubblico, ferma restando la possibilità di trattare fatti resi noti direttamente dagli interessati. Il giornalista, quindi, deve soprattutto garantire l'essenzialità dell'informazione rispetto a fatti di interesse pubblico, essendo essenziale l'informazione anche dettagliata che sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto e della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti. Le informazioni erano state trattate e diffuse dalla _____ nel rispetto dei limiti dell'essenzialità dell'informazione al fine, di notevole rilevanza sociale, di rendere lo spettatore pienamente edotto, in modo critico ed analitico, delle opinioni espresse dai carabinieri indagati in quanto costituenti il fondamento ideologico che aveva orientato i comportamenti oggetto dell'inchiesta. Inoltre, la _____ non aveva mai celato la propria identità, seppure avrebbe potuto in applicazione dell'art 2 comma 1 del codice deontologico, e comunque, oscurando il volto dell'intervistato e camuffandone la voce, aveva utilizzato una tecnica di mascheramento idonea ad impedire l'identificazione dell'intervistato, per cui il reato non sussisteva anche perché l'Autorità per la privacy aveva precisato che, se l'intervistato non è identificato né identificabile, non si rientra nel trattamento personale di dati ed il codice della privacy non si applica.

Ritiene questo Giudice che il procedimento debba essere archiviato, essendo condivisibili le argomentazioni esposte dal PM nella sua richiesta di archiviazione e dalla difesa dell'indagata nella sua memoria.

Ed invero, dalle dichiarazioni rese da _____ risulta che il _____ sapeva che la _____ era una giornalista ed aveva voluto fare con lei l'intervista.

Infatti, il _____ era un conoscente del _____ , aveva organizzato una raccolta di firme a favore dei carabinieri indagati ed era stato contattato dalla _____ che voleva realizzare un



servizio televisivo sull'indagine in corso e voleva intervistare i familiari dei carabinieri indagati.

Il _____ ha dichiarato che aveva pubblicato sul suo profilo Facebook la richiesta della _____ in cui si presentava come giornalista ed affermava di voler realizzare un servizio giornalistico sulla vicenda dei carabinieri indagati; che tra i suoi amici su Facebook, che quindi avevano potuto leggere quel messaggio, vi erano diversi carabinieri, tra cui lo stesso _____ che aveva messo il _____ in contatto con la _____; che aveva parlato telefonicamente col _____ il quale gli aveva detto di voler fare un'intervista con la _____ che lui aveva sconsigliato il _____ dal fare una simile intervista ritenendola una cosa non opportuna; che quindi era certo del fatto che il _____ fosse a conoscenza del fatto che la _____ era una giornalista e che aveva intenzione di intervistarlo.

Da queste dichiarazioni, della cui attendibilità non vi è alcun motivo di dubitare, anche perché provenienti da una persona (il _____) attivamente impegnata a favore dei carabinieri indagati e dello stesso _____ e quindi portatrice di un interesse sostanzialmente tendenzialmente contrario ad accusare il _____, risulta dimostrato che il _____, non solo sapeva che la _____ era una giornalista, ma aveva anche voluto concederle l'intervista.

Del resto, lo stesso _____, mentre, nella denuncia-querela, aveva affermato (falsamente) di non sapere che la _____ era una giornalista (specificamente accusandola di "aver omesso di rendere nota la propria qualifica di giornalista"), ha poi ammesso, nell'atto di opposizione all'archiviazione, che era a conoscenza di tale circostanza (ha ammesso "di aver saputo che la _____ fosse una giornalista", peraltro continuando a sostenere falsamente di averlo saputo solo "nel momento in cui accetta di farla entrare in casa" propria, luogo dove si era svolta l'intervista).

Vi era, quindi, il consenso del _____ alla diffusione televisiva delle sue dichiarazioni.

Più in generale, va evidenziato che, anche qualora non vi fosse stato il consenso del _____ comunque si dovrebbe ritenere che la _____ ha rispettato i limiti normativi entro cui i dati personali possono essere trattati nell'attività giornalistica.

La Suprema Corte, infatti, ha precisato che integra il reato di cui all'art. 167 comma 2 D.L.vo n. 196/03 la divulgazione per finalità giornalistiche di dati personali senza il consenso dell'interessato solo se effettuata in violazione dei limiti del diritto di cronaca e della essenzialità dell'informazione ovvero dei principi stabiliti dal codice deontologico adottato dall'ordine professionale, cui deve riconoscersi natura di fonte normativa (cfr. Cass. Sez. 3, n. 7504 del 16/7/13-18/2/14).

Nel caso de quo, la diffusione dei dati personali non è stata effettuata in violazione dei limiti del diritto di cronaca e della essenzialità dell'informazione come precisata dai principi stabiliti dal codice deontologico.

Ciò risulta evidente se si considera il contenuto delle dichiarazioni che erano state rese dal _____ nel corso dell'intervista e se si valuta tale contenuto in rapporto al tipo di reati che erano oggetto del procedimento in cui il _____ era indagato.

Il _____ infatti, aveva reso alla _____ delle affermazioni che erano, al tempo stesso, sia in sé allarmanti, soprattutto perché provenienti da un carabiniere, sia illuminanti rispetto alle motivazioni alle base dei suoi comportamenti delittuosi.

Infatti, i reati che erano contestati ai carabinieri di Aulla consistevano principalmente in violenze compiute ai danni di marocchini sospettati di commettere reati.

Nell'intervista, il _____ aveva affermato che "i marocchini sono bugiardi dalla nascita"; che "loro nelle vene non gli scorre il sangue gli scorre il veleno gli scorre proprio gli scorre la bugia il marocchino è così"; che i marocchini sono "facce di merda"; che "io sono fascista", io sono "peggio" che "fascista convinto"; che "non puoi uscire in servizio con questo (mostra il codice penale) perché non lavori più" "non puoi seguire il codice penale" "se vuoi stare in

mezzo alla strada devi lavorare così” “devi essere cattivo” “perché ti mettono i piedi in faccia ti ridono in faccia”.

Da queste dichiarazioni risulta evidente che la messa in onda dell'intervista al [redacted] e quindi la diffusione dei suoi dati personali (risultanti dal contenuto delle sue dichiarazioni) rientravano nei limiti del diritto di cronaca e della essenzialità dell'informazione.

Infatti, l'inchiesta penale oggetto del servizio giornalistico della [redacted] aveva un'evidente rilevanza sociale: la qualità degli indagati (quasi tutti carabinieri), il numero di indagati (circa trenta), la gravità delle imputazioni (lesioni aggravate, abuso d'ufficio, falso, concussione, sequestro di persona, peculato, calunnia, ecc.) ed il fatto che, in relazione ai reati ipotizzati, erano state disposte delle misure cautelari (e quindi le ipotesi accusatorie avevano già ricevuto un primo significativo vaglio di attendibilità) rendeva evidente l'importanza delle notizie attinenti all'inchiesta che la Procura di Massa stava svolgendo ed, infatti, il procedimento aveva già avuto una considerevole eco mediatica a livello nazionale.

Per quanto, in particolare, riguarda la diffusione dell'intervista al [redacted] questa era giustificata da un fondamentale interesse conoscitivo per l'opinione pubblica proprio perché, con quell'intervista, non solo si potevano comprendere le convinzioni radicate di un carabiniere ed il suo rapporto (distorto) con il principio di legalità, ma si poteva anche capire che, alla base dei reati che erano stati commessi dai carabinieri di Aulla, vi erano delle precise e radicate convinzioni, anche di natura politica.

È evidente, infatti, che, in generale, a prescindere dall'esistenza di una complessa indagine per gravi reati commessi da appartenenti ai carabinieri, il fatto stesso che un carabiniere, vale a dire una persona che dovrebbe garantire il rispetto della legge, sostenesse, con particolare convinzione, di non poter agire se non con modi illegali (“non puoi seguire il codice penale”) rappresentava una notizia di estrema importanza per l'opinione pubblica e per il controllo che, in uno Stato democratico fondato sul rispetto della legalità democratica, questa deve esercitare sull'operato dei pubblici poteri. M

Ciò valeva ancor più nel caso in esame, nel quale numerosi carabinieri, e tra loro anche l'intervistato, [redacted] erano indagati per gravi reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni ed in particolare anche per reati di violenza commessi ai danni di cittadini marocchini.

In questo caso, infatti, era ancor più incontrovertibilmente evidente l'interesse dell'opinione pubblica a conoscere determinate motivazioni, motivazioni di stampo decisamente politico e razzista, proprio perché tali motivazioni apparivano evidentemente alla base dei reati che erano stati commessi.

In altre parole, l'importanza della diffusione televisiva delle dichiarazioni del [redacted] stava proprio nel valore aggiunto apportato da quell'intervista rispetto alle notizie fino a quel momento già note a proposito dell'inchiesta sui carabinieri di Aulla: con quell'intervista, si comprendeva che le violenze di cui i carabinieri si erano resi protagonisti non potevano essere considerate episodi occasionali, frutto di sporadici momenti di tensione o di un transeunte stato di stress o di difficoltà lavorative episodiche da parte dei carabinieri; derivavano, invece, da una specifica ideologia di tipo razzista, di cui il carabiniere intervistato era convinto sostenitore, che riteneva sostanzialmente lecito agire nell'illegalità nell'attività lavorativa di carabiniere ritenendo quella modalità lavorativa come l'unica possibile e che in particolare riteneva del tutto legale picchiare delle persone per il solo fatto di essere cittadini marocchini.

Il rispetto dei limiti del diritto di cronaca e della essenzialità dell'informazione risulta evidente anche alla luce dei principi stabiliti dal codice deontologico dei giornalisti (a cui, si è già detto, che deve riconoscersi natura di fonte normativa).

Infatti, tale codice prevede che, “nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale

ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche ... il giornalista garantisce il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione" (art. 5), "la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti" (art. 6).

Nel caso in esame, i dati personali divulgati, attinenti a opinioni politiche e ad ideologie razziste, erano essenziali all'informazione dell'opinione pubblica proprio perché dalle parole dell'intervistato era possibile capire, meglio che in qualsiasi altro modo, il reale modo di pensare dei carabinieri che avevano commesso i reati ed il fatto che, alla base dei loro comportamenti delittuosi, vi era una precisa ideologia politica.

La divulgazione dell'intervista non contrastava con la tutela della sfera privata del perché quel tipo e quella modalità di informazione erano indispensabili per far capire all'opinione pubblica le ragioni e le motivazioni che avevano spinto i protagonisti delle vicende oggetto dell'inchiesta a commettere determinati gravi reati.

La si è mossa anche entro i limiti di cui all'art. 1 del citato codice deontologico. Tale norma, infatti, prevede che "il giornalista che raccoglie notizie per una delle operazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) della legge n. 675/96 rende note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta, salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzione informativa".

Nel caso in esame, la ha reso nota al la propria identità e la propria professione di giornalista televisiva. Così come ha anche reso nota la finalità della raccolta dei dati, consistente nel realizzare un'intervista giornalistica sui fatti oggetto dell'indagine che coinvolgeva i carabinieri di Aulla.

Ha, invece, tenuto nascosto il fatto che stava riprendendo il con una telecamera. Ma tale modalità non solo era necessaria per provare la provenienza delle dichiarazioni ma era lecita ai sensi dell'art. 1 cit. in quanto indispensabile perché altrimenti sarebbe stato impossibile l'esercizio della funzione giornalistica. In particolare, ciò era indispensabile perché, se non fosse stata mandata in onda un'intervista, è ragionevole presumere che, considerata la notoria immagine generalmente positiva dei carabinieri nell'opinione pubblica, gran parte di essa non avrebbe creduto ad una notizia diffusa semplicemente raccontando quello che era stato detto dal tenuto conto della estrema gravità delle affermazioni da lui rese in quell'intervista. In altre parole, è presumibile che proprio la notevole gravità delle affermazioni del, le avrebbe rese inattendibili agli occhi di una significativa parte dell'opinione pubblica proprio per l'immagine notoriamente positiva dei carabinieri nella gente comune. La messa in onda di un filmato, in cui il carabiniere faceva quelle affermazioni, era invece essenziale e decisiva proprio allo specifico fine di dimostrare l'attendibilità di quella notizia. Inoltre, quella modalità era indispensabile perché solo con un'intervista si potevano rendere compiutamente i toni e la convinzione con cui il aveva fatto determinate affermazioni e, quindi, solo in tal modo, era possibile raccontare i fatti nella maniera il più possibile completa ed aderente al vero.

In definitiva, il servizio giornalistico realizzato dalla rientra pienamente in quel giornalismo di inchiesta di cui la Cassazione ha più volte evidenziato l'importanza in un sistema democratico, quale "espressione del diritto insopprimibile e fondamentale della libertà di informazione e di critica, corollario dell'art. 21 Cost."

Infatti, vi era un oggettivo interesse a rendere consapevole l'opinione pubblica di determinati fatti ed avvenimenti socialmente rilevanti. Non risulta che la giornalista abbia utilizzato un linguaggio non rientrante nei limiti della contenenza e correttezza verbale. Non sono state

violare le regole deontologiche in tema di trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica.

Pertanto, la notizia di reato a carico della _____ deve ritenersi infondata. Peraltro, deve evidenziarsi, ad abundantiam, che, qualora si ritenesse sussistente l'elemento oggettivo del reato per cui si procede, comunque sarebbe insussistente l'elemento psicologico. Infatti, la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 167 comma 2 D.L.vo 196/2003 prevede il requisito del documento. La giurisprudenza più recente ha precisato che trattasi di elemento costitutivo del reato e non di condizione obiettiva di punibilità (cfr. Cass. 40103/15; Cass. 15221/17). Quindi, per la sussistenza del reato, è necessario che l'agente abbia voluto anche il documento alla p.o. Nel caso in esame, tuttavia, non sembra potersi sostenere che la _____ volesse tale documento, essendosi, invece, attivata per tutelare il _____ in particolare oscurando il suo volto nelle immagini che erano state diffuse in televisione.

Pertanto, la notizia di reato appare infondata anche sotto questo ulteriore profilo.

Si evidenzia, infine, che le investigazioni proposte dall'opponente non appaiono idonee a pervenire a conclusioni diverse, non essendo più concretamente possibile acquisire l'integrale filmato originale (essendo stato cancellato e sovrascritto per la parte non mandata in onda) e risultando già in atti i messaggi telefonici della _____ così come, per quanto riguarda l'eventuale assunzione a s.i.t. del _____ appare inutile avendo il _____ ammesso che sapeva che la _____ era una giornalista e dovendosi considerare l'eventuale intervista senza consenso (assenza di consenso comunque non dimostrata) lecita (nel caso in esame) alla luce dei principi del codice deontologico sopra esposti.

Per quanto concerne la designazione di altro magistrato a svolgere le funzioni di PM trattasi evidentemente di provvedimento non di competenza di questo GIP.

P.Q.M.

Visti gli artt. 408 e ss. c.p.p.,

rigetta l'opposizione e dispone l'archiviazione del procedimento ordinando la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Massa, 24/4/18

Il Giudice per le indagini preliminari

